



**REGOLAMENTO  
CRITERI DI ACCESSO E COMPARTECIPAZIONE A PRESTAZIONI SOCIALI E  
SOCIO-SANITARIE AGEVOLATE PER PERSONE ANZIANE**

***PARTE I - PRINCIPI GENERALI***

**Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina i principi, i criteri e le modalità generali a cui il Comune di Forlì - ai sensi dell'art.12 della Legge 7.8.90 n.241 - si attiene per l'erogazione di interventi e servizi sociali e socio-sanitari a favore di persone anziane<sup>1</sup>.
2. Ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i. il presente regolamento si avvale dello strumento dell'ISEE quale indicatore della situazione economica dei destinatari delle prestazioni sociali e socio-sanitarie agevolate.
3. In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, l'Amministrazione comunale può prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari.
4. Ai fini del presente regolamento per prestazioni sociali e socio-sanitarie agevolate a favore di persone anziane, s'intendono quelle richiamate espressamente nel presente testo nonché quelle successivamente istituite che vi saranno espressamente assoggettate.
5. Il Comune persegue attivamente l'integrazione socio-sanitaria, anche attraverso Accordi di Programma con l'Azienda USL della Romagna, nell'ambito della normativa vigente.

**Art. 2 - Destinatari**

1. Le prestazioni previste dal presente Regolamento sono rivolte alle persone che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno d'età e siano residenti nel Comune di Forlì.
2. Ai servizi sociali e socio-sanitari per anziani sono ammissibili anche gli adulti affetti da patologie caratteristiche dell'età senile, purché, di norma, abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno d'età e si trovino in una situazione di totale non autosufficienza.

---

1

Ai sensi del DPCM 159/2013, art. 1, lett. e) - f), si definiscono:

e) "Prestazioni sociali agevolate": prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;

f) "Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria": prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:

- di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
- di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
- atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

3. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità d'ordine fisico e psichico, ovvero privi di rete parentale accedono prioritariamente ai servizi e agli interventi erogati sulla base del presente regolamento.

#### **Art. 3 - Finalità e principi**

1. Nel progettare e nel gestire i servizi e gli interventi oggetto del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone anziane, prevenendone gli stati di disagio e promuovendone il benessere psicofisico tramite una risposta personalizzata ai bisogni, nel pieno rispetto delle differenze, delle volontà e degli stili di vita espresse dai singoli.
2. L'Amministrazione comunale nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale.
3. Il sistema di erogazione dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari si conforma a principi d'universalità, uguaglianza e imparzialità.

#### **Art. 4 - Tipologie di servizi e interventi**

1. I servizi e prestazioni sociali e socio-sanitarie agevolate nei confronti delle persone anziane si distinguono in:
  - Servizi di sostegno alla domiciliarità;
  - Servizi di tipo semiresidenziale (centri diurni);
  - Servizi di tipo residenziale, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione;
  - Interventi di natura economica.
2. I procedimenti amministrativi di competenza del Comune in relazione ai servizi e interventi sopra elencati sono individuati nei successivi articoli

### ***PARTE II - CRITERI E MODALITÀ PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE***

#### **Art. 5 - Modalità di accesso**

1. L'accesso ai servizi e agli interventi sociali e socio-sanitari di cui al presente regolamento si articola nelle seguenti fasi:
  - a) Accoglimento della domanda e lettura del bisogno;
  - b) Raccolta di informazioni e di documentazione;
  - c) Valutazione delle condizioni di bisogno della persona anziana;
  - d) Predisposizione del piano assistenziale personalizzato;
  - e) Ammissione ai servizi e interventi assistenziali.
2. L'accesso ai servizi e interventi sociali e socio-sanitari avviene di norma tramite presentazione di apposita domanda, presso la sede del Servizio Sociale del Comune di residenza dell'interessato.
3. La domanda è sottoscritta dall'interessato o da un suo legale rappresentante; in caso di temporaneo impedimento dell'interessato per ragioni connesse allo stato di salute la domanda può essere sottoscritta dal coniuge (o figura assimilata per legge) o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, ai sensi della normativa vigente.
4. Il procedimento ha durata massima di 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda e si conclude con l'adozione del relativo atto amministrativo.

5. Il procedimento può essere sospeso in caso di ritardo nella presentazione da parte del richiedente della documentazione necessaria o nell'acquisizione della documentazione d'ufficio.
6. Il Servizio Sociale può procedere d'ufficio in caso di:
  - a) anziano in stato di abbandono, incapace di provvedere alle proprie necessità e/o con rete familiare carente;
  - b) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità e della dignità personale;
  - c) dimissione da strutture sanitarie e socio-sanitarie, al fine di garantire la continuità assistenziale;
  - d) adempimento di provvedimenti giudiziari per la tutela di incapaci.

#### **art. 6 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO DI PERSONE ANZIANE**

1. Lo stato di bisogno ai fini dell'erogazione di prestazioni sociali e socio-sanitarie agevolate viene definito sulla base dei seguenti elementi:

- a. Situazione familiare, tenendo conto in particolare di:
  - capacità di risposta della rete familiare ai bisogni assistenziali e tutelari dell'anziano;
  - presenza di caregiver;
  - stato di emarginazione e/o di abbandono dell'anziano;
  - nucleo multiproblematico;
- b. Bisogno assistenziale emerso dalla valutazione del Servizio Sociale professionale (prestazioni sociali) e/o dell'apposita Unità di Valutazione multidimensionale (prestazioni socio-sanitarie);
- c. Situazione economica;
- d. Contesto abitativo e sociale.

2. I suddetti criteri vengono utilizzati anche per definire priorità nell'erogazione dei servizi e interventi, nel caso in cui il fabbisogno risulti superiore alle risorse disponibili.

#### **Art. 7 - DEFINIZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA**

1. L'anziano è tenuto a provvedere al proprio mantenimento e alla propria assistenza utilizzando tutte le proprie entrate effettive e il proprio patrimonio disponibile, anche avvalendosi dei soggetti tenuti a prestare gli alimenti ai sensi degli artt. 433 e ss. del codice civile.
2. La situazione economica presa in esame ai fini dell'erogazione delle prestazioni sociali e socio-sanitarie agevolate previste dal presente regolamento è quella del nucleo familiare, quale risultante dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica / Attestazione I.S.E.E. in corso di validità, ai sensi del DPCM n. 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per nucleo familiare si intende quello disciplinato dalla normativa sull'ISEE (artt. 3 e 6 DPCM n. 159/2013 e successive modifiche e integrazioni).
4. E' richiesto l'ISEE ordinario per l'accesso alle seguenti prestazioni agevolate:
  - servizi di consegna pasti a domicilio e di telesoccorso;
  - contributi economici integrativi del reddito o straordinari;
5. E' richiesto di norma l'ISEE "socio-sanitario", ai sensi dell'art. 6, comma 2, DPCM 159/2013 e s.m.i., per l'accesso alle seguenti prestazioni agevolate:
  - servizio di assistenza domiciliare;
  - servizio di centro diurno assistenziale;
  - contributi economici ad integrazione della retta in strutture semiresidenziali;
6. E' richiesto l'ISEE "socio-sanitario residenze", ai sensi dell'art. 6, comma 3, DPCM 159/2013 e s.m.i., per l'accesso ai contributi economici ad integrazione della retta in strutture

residenziali; in tal caso l'ISEE deve comprendere l'eventuale componente aggiuntiva per ogni figlio non compreso nel nucleo considerato ai fini dell'ISEE.

7. Sarà presentato l'ISEE ordinario qualora il beneficiario non sia in condizione di disabilità / non autosufficienza certificata (Allegato 3 DPCM 159/2013 e s.m.i.).

8. I beneficiari di prestazioni sociali o socio-sanitarie agevolate ai sensi del presente regolamento, sono tenuti a comunicare tempestivamente al Servizio Sociale eventuali variazioni della loro situazione economica e/o della composizione del nucleo, in quanto potrebbero incidere sulle condizioni di erogazione della prestazione stessa.

9. Qualora le condizioni familiari ed economiche del nucleo familiare del destinatario di prestazioni agevolate si modifichino in corso di validità della dichiarazione sostitutiva facendogli perdere il requisito di accesso alla medesima, il Comune provvede alla revoca o rideterminazione dell'agevolazione con la possibilità di recuperare tutto o parte di quanto indebitamente erogato.

10. In assenza di ISEE, la prestazione sociale agevolata potrà essere comunque erogata con applicazione della tariffa massima prevista, salva successiva rideterminazione alla luce dell'ISEE.

#### **Art. 8 - PROGETTO ASSISTENZIALE**

1. Il percorso assistenziale dell'anziano si basa sulla presa in carico della persona e su un progetto di intervento personalizzato, condiviso con la persona assistita e, ove possibile, con i suoi familiari, valorizzando le potenzialità di cura delle famiglie e le risorse della rete territoriale.

2. Nel progetto assistenziale individualizzato sono analizzati i bisogni rilevati, sono definiti gli obiettivi generali e specifici e i tempi di realizzazione, vengono individuate e definite le risorse attivabili nella rete familiare e relazionale del soggetto nonché quelle fruibili nell'ambito della rete del territorio e le loro modalità di erogazione, oltre ai tempi e modi di verifica dei risultati.

3. Il Servizio Sociale riconosce e supporta la figura del caregiver familiare, quale componente della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato. Il caregiver familiare è la persona che volontariamente, in modo responsabile, si prende cura di una persona non autosufficiente o comunque non in grado di prendersi cura di sé.

4. Il progetto:

- per gli interventi e servizi socio-sanitari: viene definito dall'apposita équipe multidisciplinare (Unità di Valutazione Geriatrica);
- per gli interventi e servizi sociali: è predisposto dall'Assistente Sociale Responsabile del Caso e sottoposto al parere della Commissione tecnica Anziani costituita all'interno del Servizio Sociale e composta dal Dirigente del Servizio o suo delegato e da almeno due Assistenti sociali assegnati/e all'U.O. Servizi Territoriali per Anziani.

5. L'attivazione dei servizi e interventi di competenza del Comune previsti nel progetto assistenziale è sottoposta all'approvazione da parte del Responsabile del Servizio Sociale o suo delegato.

6. In ogni caso l'attivazione del progetto assistenziale è subordinata alla compatibilità con le risorse a disposizione.

7. Il Progetto assistenziale è sottoscritto dall'utente o suo rappresentante legale e, ove possibile, dal caregiver.

8. La conclusione del progetto per raggiungimento degli obiettivi ivi previsti comporta la dimissione fisiologica dal servizio; il mancato rispetto degli impegni assunti da parte dell'assistito e/o dei familiari può comportare la dimissione dal servizio.

### **PARTE III – Prestazioni E COMPARTECIPAZIONE UTENTI**

#### **Art. 9 - Servizi per favorire la permanenza a domicilio**

1. I servizi domiciliari sono volti a favorire la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente di vita, prevenendo od evitando, per quanto possibile, e nel rispetto delle scelte dell'interessato, l'inserimento in struttura residenziale.
2. Gli interventi sono rivolti a persone anziane con necessità assistenziali, che vivono sole oppure in famiglie non in grado di assicurare autonomamente l'assistenza necessaria.
3. I servizi domiciliari sono così articolati:

A) Assistenza domiciliare: il servizio si rivolge a persone non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti di vario grado, con bisogni assistenziali di diversa intensità assistibili a domicilio, in collaborazione con i caregiver se presenti.

Il servizio garantisce l'erogazione, in base al programma assistenziale individualizzato, di diverse tipologie di prestazioni erogate da personale specializzato:

- i. prestazioni di carattere socio-assistenziale, relative a:
    - cura personale (igiene personale, vestizione, movimentazione, somministrazione del cibo, monitoraggio dei disturbi comportamentali ed altri interventi di supporto) e cura dell'ambiente di vita dell'anziano;
    - supporto sociale nella vita quotidiana, nel mantenimento dell'autonomia e delle relazioni, nonché nella partecipazione ad attività sociali, anche con accompagnamento all'esterno;
  - ii. supervisione, consulenza, affiancamento e tutoring delle persone assistite a domicilio con l'aiuto di caregiver (familiari o assistenti familiari);
- B) Consegna di pasti caldi a domicilio: i pasti sono allestiti da un centro di cottura specializzato per l'alimentazione di anziani e sono confezionati in adeguati bauletti termici.

C) Telesoccorso – telecontrollo (ove attivo): servizi tesi a garantire la possibilità di fronteggiare situazioni di emergenza tramite appositi dispositivi che permettono di attivare interventi di soccorso.

D) Trasporti: per le persone anziane sole, prive di rete familiare potrà essere erogato un contributo economico per fruire del servizio di trasporto ai presidi sanitari per effettuare visite o accertamenti diagnostici o per altre specifiche esigenze, in presenza delle condizioni previste per l'erogazione di contributi economici (vedi art. 15);

E) Orientamento e affiancamento ai caregiver (tutoring): consulenza sugli aspetti assistenziali, organizzativi e logistici afferenti a situazioni di anziani assistiti a domicilio da familiari e/o assistenti familiari; orientamento alla rete dei servizi del territorio;

F) "Operatore di quartiere": servizio articolato per ambiti territoriali, a ciascuno dei quali è assegnato un operatore con il compito di offrire alle persone anziane ivi residenti le seguenti attività di supporto:

- informazione, segretariato sociale, accompagnamento ai servizi, sostegno alle reti sociali e relazionali;
- monitoraggio, rilevazione dei bisogni;
- sostegno alla vita quotidiana e alla domiciliarità, connettendosi con tutte le risorse del territorio ed eventualmente fornendo direttamente interventi di assistenza domiciliare.

#### **Art. 10 – Quote di compartecipazione per i servizi domiciliari**

1. I suddetti servizi prevedono una quota di compartecipazione a carico degli utenti determinata dalla Giunta Comunale.

2. Gli utenti valutati non autosufficienti dall'apposita Unità di Valutazione multidimensionale potranno beneficiare della contribuzione stabilita a carico del Fondo per la Non autosufficienza, sulla base delle disposizioni regionali in materia (DGR n. 273/2016 e ss.mm.ii.).
3. Nella definizione delle quote si tiene comunque conto della loro sostenibilità complessiva per il nucleo da valutare in relazione alle condizioni specifiche (quali ad es.: presenza di più componenti fruitori di servizi domiciliari, spese elevate per altri servizi assistenziali, ecc.).
4. Per il servizio di **assistenza domiciliare** la partecipazione alla spesa è definita come segue:
  - I. per ISEE inferiore alla soglia di esenzione stabilita in € 3.000,00, fatto salvo successivo aggiornamento da parte della Giunta comunale: non è prevista alcuna compartecipazione a carico dell'utente;
  - II. per ISEE pari o superiori al 600% del minimo pensionistico INPS al 1° gennaio dell'anno di riferimento (*per il 2018 € 39.578,76*): si considera la quota di compartecipazione massima, corrispondente all'80% del costo del servizio;
  - III. per ISEE compresi tra la soglia esenzione e il 600% del minimo pensionistico INPS al 1° gennaio dell'anno di riferimento: la quota di compartecipazione è calcolata proporzionalmente nell'intervallo superiore a 0 e inferiore all'80% del costo del servizio (*quote inferiori a € 0,30 si considerano irrilevanti e pertanto vengono azzerate*);

IV in ogni caso, per anziani valutati non autosufficienti dall'apposita Unità di Valutazione multidimensionale che fruiscono della contribuzione del Fondo per la non autosufficienza per il servizio di assistenza domiciliare sociale accreditato ex DGR 514/2009 e s.m.i., la quota di compartecipazione non può superare la quota massima definita sulla base del sistema di remunerazione regionale previsto per il servizio accreditato (*per il 2018 € 9,32 / h*);

V per anziani valutati non autosufficienti che non beneficiano di indennità accompagnamento (o analoga) e con ISEE inferiore al 150% del minimo pensionistico INPS (*per il 2018 € 9.894,79*) si applica un'ulteriore decurtazione della quota oraria nella misura € 2,60, fatto salvo successivo aggiornamento da parte della Giunta Comunale;

VI nel caso, sulla base di quanto previsto dal PAI, venga assicurato un intervento contemporaneo di due operatori, la quota a carico utente, ai sensi del sistema di remunerazione regionale per il servizio accreditato (DGR 273/16 e s.m.i.), è aumentata del 90%.
5. Per il servizio di **consegna pasti a domicilio** la partecipazione alla spesa è definita come segue:
  - I. per ISEE inferiore alla soglia di esenzione stabilita in € 3.000,00 fatto salvo successivo aggiornamento da parte della Giunta comunale: non è prevista alcuna compartecipazione a carico dell'utente;
  - II. per ISEE compreso tra la soglia esenzione e il 120% del minimo pensionistico INPS al 1° gennaio dell'anno di riferimento (*per il 2018 € 6.596,46*): si applica la quota di compartecipazione agevolata, stabilita nel *50% della tariffa ordinaria*, fatto salvo successivo aggiornamento da parte della Giunta Comunale;
  - III. per ISEE pari o superiore al 120% del minimo pensionistico INPS al 1° gennaio dell'anno di riferimento: si applica una quota utente pari al 100% della tariffa ordinaria, salvo successivo aggiornamento da parte della Giunta comunale; per anziani valutati non autosufficienti dall'apposita Unità di Valutazione, che fruiscono del servizio nell'ambito di un progetto di assistenza a domicilio, per effetto della contribuzione del Fondo per la non autosufficienza la quota suddetta viene ridotta nella misura stabilita dalla normativa regionale (attualmente DGR 1206/2007 e s.m.i.), compatibilmente con la disponibilità del Fondo stesso.

IV. per anziani valutati non autosufficienti che non beneficiano di indennità accompagnamento (o analoga) e con ISEE inferiore al 150% del minimo pensionistico INPS si applica la quota di compartecipazione corrispondente alla fascia ISEE precedente.

6. La partecipazione alla spesa per i servizi di telesoccorso – telecontrollo è nulla per ISEE inferiore al 120% del minimo pensionistico INPS al 1° gennaio dell'anno di riferimento e pari al 100% della tariffa per ISEE pari o superiore al valore suddetto. Gli anziani valutati non autosufficienti dall'apposita Unità di Valutazione, che fruiscano del servizio nell'ambito di un progetto di assistenza a domicilio, possono beneficiare della contribuzione del Fondo per la non autosufficienza ai sensi della normativa regionale (DGR 1206/2007 e s.m.i.).
7. Ove sia necessario attivare d'urgenza i servizi domiciliari, nelle more dell'acquisizione del valore ISEE, può essere definita una quota utente provvisoria pari a circa il 50% della tariffa massima applicabile, salvo congruaglio a seguito della determinazione della quota definitiva.
8. Per le persone in carico all'U.O. Disabili che già usufruiscano di servizi di assistenza domiciliare al compimento del 65° anno di età, la quota di compartecipazione viene rideterminata in misura non superiore al 50% della tariffa massima per la durata di un anno, decorso il quale si applicheranno le regole ordinarie previste per le prestazioni rivolte agli anziani.
9. E' possibile attivare d'ufficio servizi di assistenza domiciliare per gravi situazioni di necessità ed urgenza al fine di evitare stati di abbandono o gravi rischi per la salute e la sicurezza dell'anziano. In tali casi, ove l'anziano o i familiari non siano in condizione di disporre delle proprie risorse economiche, la quota di compartecipazione a carico del beneficiario può essere anticipata dal Comune, per il periodo necessario per affrontare le circostanze pregiudizievoli, fatto salvo il recupero del relativo credito nei confronti dell'utente.
10. I servizi di orientamento e affiancamento caregiver e di "operatore di quartiere" non prevedono quote di compartecipazione.

#### **Art. 11 - Assegni di cura**

1. L'assegno di cura è un sostegno economico a favore delle famiglie che assistono a domicilio un anziano non autosufficiente, riconoscendo il lavoro di cura della famiglia per attività socio-assistenziali garantite dalla stessa famiglia direttamente o attraverso altri soggetti. E' disciplinato dalla normativa regionale (L.R. n. 5/1994, L.R. n. 2/2003, D.G.R. 1377/1999 e D.G.R. 2686/2004 e ss.mm.ii.).
2. La domanda di erogazione dell'intervento, previa valutazione dell'Unità di Valutazione multidimensionale, viene raccolta dall'Assistente sociale del Comune di residenza dell'anziano, che la trasmette all'AUSL della Romagna, responsabile del procedimento amministrativo e della liquidazione del contributo, sulla base dei criteri definiti dalla normativa regionale e con le modalità applicative approvate dal Comitato di Distretto.

#### **Art. 12 - Accoglienza in centri diurni accreditati e contributi integrativi delle rette**

1. Il centro diurno assistenziale (CD) è un servizio socio-sanitario finalizzato a fornire assistenza, sostegno ed aiuto ad anziani non autosufficienti, garantendo attività di tutela sociosanitaria, socializzazione, riattivazione e mantenimento delle capacità residue, sostenendo altresì le loro famiglie nei compiti di cura a domicilio.
2. Il servizio, erogato nella fascia oraria diurna, comprende le seguenti prestazioni: assistenza tutelare, assistenza infermieristica, somministrazione pasti, attività ricreativo-culturali, occupazionali e di mobilitazione e riabilitazione, servizio di trasporto degli utenti.

3. L'accesso ai centri diurni accreditati avviene previa valutazione dell'Unità di Valutazione multidimensionale e non è limitato in base all'ISEE. Il procedimento amministrativo è in capo al Comune di Forlì per i centri diurni di proprietà comunale ("Orsi Mangelli" e Via Campo di Marte).
4. Le rette per i centri diurni accreditati vengono definite dal Comitato di Distretto ai sensi del sistema regionale di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati (DGR 273/2016 e s.m.i.). All'utente può essere riconosciuto un contributo ad integrazione della retta, alle condizioni previste ai successivi commi.
5. L'utente ammesso in centro diurno assistenziale è tenuto a pagare la retta a suo carico, utilizzando a tal fine le entrate derivanti da trattamenti economici di qualsiasi natura e/o il proprio patrimonio mobiliare e immobiliare.
6. L'utente ammesso in Centro diurno accreditato, ove in possesso di ISEE inferiore a € 12.000,00 può beneficiare di un contributo economico ad integrazione della retta da parte del Comune, calcolato proporzionalmente al valore ISEE; quale ulteriore agevolazione, il contributo giornaliero è aumentato di € 6,00 giornalieri (salvo aggiornamento da parte della Giunta comunale) se l'utente non beneficia di alcuna indennità connessa alla sua condizione di non autosufficienza.
7. Se l'anziano ammesso al Centro diurno ha figli a carico (compresi nel nucleo ai fini ISEE): per ciascuno i Servizi territoriali competenti predisporranno un progetto individualizzato adeguato.
8. Gli inserimenti in centri diurni assistenziali autorizzati al funzionamento ai sensi della normativa regionale ma non accreditati non sono oggetto del presente regolamento e per essi non è prevista alcuna integrazione economica da parte del Comune.

#### **Art. 13 - Accoglienza in strutture residenziali accreditate**

- 1) La Casa residenza per anziani non autosufficienti (CRA) è una struttura socio-sanitaria residenziale destinata ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti di grado medio ed elevato, che non necessitano di specifiche prestazioni ospedaliere. Il servizio è disciplinato dalla normativa regionale in materia di autorizzazione al funzionamento (DGR 564/2000 e s.m.i.) e di accreditamento socio-sanitario (DGR 514/2009 e s.m.i.)
- 2) Presso le CRA accreditate possono essere previsti nuclei o posti dedicati all'accoglienza temporanea post-dimissioni ospedaliere, all'accoglienza di sollievo e all'accoglienza temporanea di persone con demenza.
- 3) L'inserimento in Case Residenza per anziani non autosufficienti accreditate ex DGR n. 514/2009, previa valutazione dell'Unità di Valutazione multidimensionale, non è limitato in base all'ISEE e avviene sulla base di una Lista Unica distrettuale gestita dall'AUSL della Romagna, secondo i criteri e indirizzi definiti dal Comitato di Distretto di Forlì.
- 4) La domanda di inserimento in Lista Unica, viene raccolta dall'Assistente sociale del Comune di residenza dell'anziano, che la trasmette all'AUSL della Romagna, responsabile del procedimento amministrativo, sulla base dei criteri definiti dalla normativa regionale e con le modalità applicative approvate dal Comitato di Distretto.
- 5) Le rette per le case residenza per anziani non autosufficienti accreditate vengono definite dal Comitato di Distretto, su proposta dei gestori, ai sensi del sistema regionale di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati (DGR 273/2016 e s.m.i.). All'utente può essere riconosciuto un contributo ad integrazione della retta, alle condizioni previste al successivo articolo.
- 6) Gli inserimenti in strutture residenziali non accreditate, autorizzate al funzionamento ai sensi della normativa regionale (attualmente DGR 564/2000 e s.m.i.) o soggette a

dichiarazione di inizio attività (case famiglia / gruppi appartamento) non sono oggetto del presente regolamento e per essi non è prevista integrazione della retta.

**Art. 14 - Contributi integrativi delle rette per inserimento in strutture residenziali accreditate**

1. L'utente ammesso in casa residenza per anziani non autosufficienti o in Comunità Alloggio San Vincenzo de' Paoli è tenuto a pagare la retta a suo carico, utilizzando a tal fine tutte le entrate effettive derivanti da trattamenti economici di qualsiasi natura e/o il proprio patrimonio mobiliare e immobiliare disponibile, con l'eventuale intervento dei familiari tenuti al mantenimento ai sensi dell'art. 433 e ss del codice civile. E' in ogni modo garantita all'utente la disponibilità di una quota per le spese personali, pari ad un minimo di € 1.350 annui, salvo aggiornamento da parte della Giunta comunale.
2. Il Gestore della struttura, all'atto dell'ingresso, acquisisce la sottoscrizione da parte dell'interessato o dei familiari di un valido impegno al pagamento della retta.
3. Nel caso di redditi futuri o acquisibili mediante alienazione o locazione di immobili, il Comune può concedere un contributo ad integrazione della retta a titolo anticipatorio, previa sottoscrizione di apposito impegno al rimborso da parte dell'interessato, dei suoi familiari o del rappresentante legale, anche accompagnato da idonee garanzie.
4. Il Comune riconosce contributi economici ad integrazione delle rette a carico degli utenti di strutture residenziali accreditate ai sensi della DGR 514/2009 e s.m.i., in base ai criteri di seguito indicati.
  - A) Utente senza coniuge e figli: l'accesso al contributo è ammesso per ISEE fino a € 10.000,00; quale ulteriore agevolazione, al fine di ampliare la platea dei beneficiari, viene individuata una soglia ISEE di accesso pari a:
    - € 12.000,00 se l'utente beneficia di indennità di importo inferiore all'indennità di accompagnamento;
    - € 15.000,00 se l'utente non beneficia di alcuna indennità connessa alla sua condizione di non autosufficienza.
  - B) Utente appartenente a nucleo con altri componenti (rientranti nel nucleo ai fini ISEE): l'accesso al contributo è ammesso per ISEE fino a € 12.000,00; quale ulteriore agevolazione, al fine di ampliare la platea dei beneficiari, viene individuata una soglia ISEE di accesso pari a € 15.000 se l'utente non beneficia di alcuna indennità connessa alla sua condizione di non autosufficienza. Si distinguono i seguenti casi:
    - B)1. anziano in nucleo con coniuge che rimane a domicilio: nella definizione del contributo integrativo della retta si garantisce al coniuge a domicilio una disponibilità mensile minima per il suo mantenimento pari al 120% del minimo pensionistico INPS per l'anno di riferimento, tenendo conto di eventuali ulteriori spese (ad esempio spese assistenziali specifiche); il coniuge è considerato capace di contribuire solo per le eventuali risorse eccedenti;
    - B)2. anziano con figlio a carico (compreso nel nucleo ai fini ISEE): per quest'ultimo i Servizi territoriali competenti predisporranno un progetto individualizzato adeguato:
  - C) anziano con figli non a carico: ciascun figlio è considerato capace di contribuire nei limiti del valore della componente aggiuntiva calcolata ai sensi della normativa ISEE (DPCM 159/2013 e s.m.i., art. 6, comma 3, lett. b);
  - D) Le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta delle prestazioni di cui al presente comma continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di cui al periodo precedente, se in favore di persone tenute agli alimenti ai

sensi dell'articolo 433 del codice civile (DPCM 159/2013 e s.m.i., art. 6, comma 3, lett. c).

#### **Art. 15 - Interventi economici**

1. Gli interventi economici di integrazione del reddito sono volti al recupero o al mantenimento dell'autosufficienza socio-economica della persona anziana, sulla base del progetto personalizzato predisposto dall'Assistente Sociale responsabile del caso e condiviso con l'anziano e il suo nucleo familiare.
2. Possono essere erogati in presenza di ISEE inferiore al 120% del minimo pensionistico INPS per l'anno di riferimento (per il 2018 il limite è pari a € 7.915,75) e tenendo conto dei seguenti elementi:
  - assenza di familiari tenuti agli obblighi alimentari ai sensi dell'art. 433 e ss. cod.civ.; inadeguatezza delle risorse familiari; eventuale presenza di nucleo multiproblematico;
  - condizioni psico-fisiche dell'anziano e sue necessità assistenziali;
  - spese mediche legate alla condizione di salute dell'anziano, che non risultino già esentate;
  - servizi, prestazioni o altri contributi economici già erogati al nucleo familiare dell'anziano nell'arco dell'ultimo anno.
  - eventuali altre prestazioni economiche o assimilate percepite a qualsiasi titolo dal richiedente o da componenti il suo nucleo familiare;
  - presenza di diritti di proprietà di beni immobili ed eventuali donazioni di beni immobili o di diritti su di essi, effettuate nei cinque anni precedenti alla richiesta.
3. Gli interventi economici possono avere carattere continuativo o straordinario (una tantum).
4. Gli interventi economici continuativi sono erogati mensilmente per comprovate situazioni di bisogno, tenuto conto degli indicatori elencati al comma 2. Tali interventi possono essere riconosciuti anche per spese assistenziali purché adeguatamente documentate. Hanno di norma durata di un anno, salvo rinnovo.
5. Gli interventi economici straordinari sono erogati per occasionali o saltuari stati di bisogno. Ogni beneficiario non potrà ricevere, di norma, più di 800,00 euro nel corso del medesimo anno. Tali interventi possono essere riconosciuti per contenere il costo di utenze o tariffe per luce, acqua o gas, oppure per spese di trasporto speciale presso presidi sanitari, o per casi straordinari di necessità economica o per difficoltà familiari. L'intervento economico potrà essere assicurato anche per coprire gravi condizioni di morosità nel pagamento del canone di locazione o di spese condominiali.
6. Gli interventi economici potranno essere corrisposti all'utente interessato oppure direttamente all'Ente o soggetto creditore per garantire la tutela dell'anziano stesso.
7. I criteri di cui al presente articolo vengono utilizzati anche al fine di valutare lo "stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa" ai fini della fornitura gratuita di feretri, ai sensi del Regolamento comunale delle attività funebri (Del. C.C. n. 75/2003 e s.m.i.).

#### **PARTE IV - Norme finali**

##### **Art. 16 – Accesso agli atti e ricorsi**

1. L'accesso agli atti e documenti amministrativi afferenti alle prestazioni sociali agevolate oggetto del presente regolamento è regolato dalle norme di legge e dai regolamenti comunali in materia.
2. Le determinazioni del Dirigente circa l'erogazione di prestazioni sociali agevolate sono atti definitivi e pertanto impugnabili in sede giurisdizionale.

3. Eventuali esposti o richieste di riesame vanno indirizzati al Dirigente.

#### **Art. 17 – CONTROLLI - RIVALSA**

1. Il Comune può attivarsi presso altre Pubbliche Amministrazioni per l'effettuazione di verifiche, dirette ed indirette, finalizzate ad ottenere elementi informativi di riscontro per l'efficace definizione dei controlli sulle autocertificazioni. A tal fine il Comune, singolarmente o in forma associata, può stipulare convenzioni o protocolli d'intesa con il Ministero delle Finanze o altre Pubbliche Amministrazioni
2. Le verifiche dirette sono effettuate dal Comune accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'Amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico e telematico tra banche dati. Solo ove sia ciò non sia possibile, potrà richiedere all'interessato la documentazione comprovante quanto dichiarato.
3. Qualora nel corso dei controlli siano rilevati errori e/o imprecisioni sanabili, i soggetti interessati sono invitati ad integrare le dichiarazioni entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso di ritardo nella presentazione dei documenti richiesti il Comune si riserva la possibilità di sospendere l'erogazione del beneficio in questione.
4. Qualora sia rinvenuta la irregolarità insanabile delle dichiarazioni rese, il Comune si attiverà per adottare ogni provvedimento necessario per dar corso all'applicazione dell'art. 78 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..
5. I cittadini, che abbiano usufruito indebitamente di tariffe agevolate o benefici economici concessi dal Comune sulla base di dichiarazioni mendaci o falsa documentazione, sono punibili ai sensi di legge. In tutti i casi è fatto loro obbligo di corrispondere, a effetto di rimborso, l'intero importo del beneficio indebitamente fruito. La persona interessata perderà ogni diritto alla prestazione concessa.
6. I controlli saranno effettuati a campione su una percentuale variabile dal 2% al 10% delle dichiarazioni presentate in corso d'anno e ogni qualvolta si manifesti un fondato dubbio sulla veridicità delle stesse. In ogni caso saranno verificate tutte le dichiarazioni sostitutive che riportano il valore ISEE uguale a zero, anche tramite segnalazione alla Guardia di Finanza.

#### **Art. 18 – DECADENZA DALLE PRESTAZIONI**

1. La decadenza dalle prestazioni sociali agevolate è disposta dal Servizio Sociale del Comune nel momento in cui vengono meno i presupposti e le condizioni o le situazioni che ne hanno determinato l'erogazione.
2. Fatte salve disposizioni specifiche che la prevedano, la decadenza può essere disposta nei seguenti casi:
  - a) mancato pagamento da parte dell'utente o degli altri soggetti obbligati della quota di compartecipazione dovuta;
  - b) mancato utilizzo del servizio, senza adeguata motivazione, per un periodo di tempo continuativo superiore a due mesi;
  - c) reiterato non rispetto delle regole di funzionamento del servizio.
3. La decadenza dalla prestazione agevolata viene comunicata dal Servizio Sociale del Comune al destinatario con esplicitazione delle motivazioni che l'hanno determinata.

#### **Art. 19 - Utilizzo dei dati personali**

1. Qualunque informazione relativa alle persone di cui il Servizio Sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune e con le modalità previste dalla vigente normativa in tema di tutela della riservatezza e dei dati personali. I dati potranno essere comunicati per finalità istituzionali inerenti la specifica pratica ad altri Uffici Comunali e a Enti Pubblici diversi (INPS, Ministero del Tesoro, Ministero delle Finanze, AUSL, ecc.).

**Art. 20 – Decorrenza - aggiornamenti**

1. Le norme del presente regolamento si applicano con decorrenza dalla data di esecutività della Deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale. Per gli utenti già fruitori dei servizi e interventi, le nuove quote di compartecipazione verranno applicate a seguito di nuove istruttorie in applicazione del presente regolamento
2. Decorso un anno dall'avvio dell'applicazione, sarà effettuata una verifica dell'impatto del presente regolamento, ai fini di apportare eventuali correttivi, che saranno sottoposti all'approvazione dell'organo competente.
3. Gli aggiornamenti degli valori di riferimento citati nel presente regolamento sono di competenza della Giunta Comunale.

**Art. 21 - Riferimenti normativi**

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed in particolare alla normativa in materia di accreditamento e remunerazione dei servizi socio-sanitari, autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie, ISEE, Fondo regionale per la non autosufficienza, oltre che alla L. 241/90 e ss.mm.ii..